



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Andorra

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che Andorra deve figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS 653.1
3 RS ...; FF 2015 4555
4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Argentina

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che l'Argentina deve figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

- 1 RS 101
- 2 RS 653.1
- 3 RS ...; FF 2015 4555
- 4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Barbados

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che le Barbados devono figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

- 1 RS 101
- 2 RS 653.1
- 3 RS ...; FF 2015 4555
- 4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Bermuda

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹

e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che le Bermuda devono figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101

2 RS 653.1

3 RS ...; FF 2015 4555

4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Brasile

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che il Brasile deve figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

- 1 RS 101
- 2 RS 653.1
- 3 RS ...; FF 2015 4555
- 4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Cile

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che il Cile deve figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

- 1 RS 101
- 2 RS 653.1
- 3 RS ...; FF 2015 4555
- 4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Isole Faroe

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che le Isole Faroe devono figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS 653.1
3 RS ...; FF 2015 4555
4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Groenlandia

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che la Groenlandia deve figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS 653.1
3 RS ...; FF 2015 4555
4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Israele

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che Israele deve figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS 653.1
3 RS ...; FF 2015 4555
4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'India

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che l'India deve figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS 653.1
3 RS ...; FF 2015 4555
4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Isole Cayman

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che le Isole Cayman devono figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS 653.1
3 RS ...; FF 2015 4555
4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Monaco

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che Monaco deve figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS 653.1
3 RS ...; FF 2015 4555
4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Maurizio

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che Maurizio deve figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

- 1 RS 101
- 2 RS 653.1
- 3 RS ...; FF 2015 4555
- 4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Messico

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che il Messico deve figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

- 1 RS 101
- 2 RS 653.1
- 3 RS ...; FF 2015 4555
- 4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Nuova Zelanda

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che la Nuova Zelanda deve figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

- 1 RS 101
- 2 RS 653.1
- 3 RS ...; FF 2015 4555
- 4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Seicelle

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che le Seicelle devono figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS 653.1
3 RS ...; FF 2015 4555
4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con San Marino

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che San Marino deve figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

- 1 RS 101
- 2 RS 653.1
- 3 RS ...; FF 2015 4555
- 4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Isole Turks e Caicos

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹

e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che le Isole Turks e Caicos devono figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101

2 RS 653.1

3 RS ...; FF 2015 4555

4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Uruguay

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che l'Uruguay deve figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

- 1 RS 101
- 2 RS 653.1
- 3 RS ...; FF 2015 4555
- 4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Isole Vergini britanniche

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che le Isole Vergini britanniche devono figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

- 1 RS 101
- 2 RS 653.1
- 3 RS ...; FF 2015 4555
- 4 FF 2017 ...



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Sudafrica

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹
e l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2017⁴,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che il Sudafrica deve figurare nell'elenco conformemente alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS 653.1
3 RS ...; FF 2015 4555
4 FF 2017 ...